



Comune di Santa Maria a Monte

Prov. di Pisa

SETTORE 1 - GIURIDICO AMMINISTRATIVO, SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI E ATTIVITA' ECONOMICHE

SETTORE 1 - GIURIDICO AMMINISTRATIVO, SERVIZI GENERALI E ISTITUZIONALI E ATTIVITA' ECONOMICHE

Ordinanza n° 55 del 01/04/2019
Sindaco

OGGETTO: DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO DAL 01 AL 10 APRILE 2019 SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

Visto il decreto n° 4588 del 29/3/2019 del responsabile del Settore Forestazione , usi civici, agroambiente – Direzione Agricoltura e sviluppo Rurale della Regione Toscana con cui si istituisce il periodo a rischio di incendio per lo sviluppo di incendi boschivi dal 01 al 10 Aprile 2019;

Dato atto che con decreto del Dirigente del Settore Forestazione, Usi Civici, Agroambiente della Regione Toscana è stato prorogato il periodo a rischio per l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi su tutto il territorio regionale fino al giorno 10 aprile 2019 incluso;

Viste le funzioni di protezione civile attribuite dall'art. 15 Legge 24/2/1992 n° 225;

Vista la Legge 21/11/2000 n° 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

Vista la LR 21/3/2000 n° 39 “Legge forestale della Toscana” ed in particolare l'art. 39;

Visto il Capo IV della Regolamento Forestale della Toscana DPGR 8/8/2003 n° 48/R relativo alla “Prevenzione salvaguardia e tutela del territorio dagli incendi boschivi” ed in particolare gli artt. 58 e seguenti;

Visto il D.Lvo 267/2000; Visto l'art. 59 T.U.L.P.S. Approvato con RD 18/6/1931 n° 773;

Vista l'ordinanza Sindacale n° 107 del 3/7/2015;

ORDINA

Dal 01 al 10 Aprile 2019 compreso su tutto il territorio comunale sono vietati tutti gli abbruciamenti e qualsiasi tipo di accensione di fuoco, con l'esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate.

Chiunque viola la presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali degli artt. 423, 423bis, 424 e 459 cp che possono concorrere con le sanzioni della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso ordinario al TAR Toscana entro 60 giorni o il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni; i termini decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Tutte le forze dell'ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente ordinanza.

Il presente atto viene trasmesso ai Settori 6 e 5 del Comune di Santa Maria a Monte, al Comando Stazione Carabinieri Santa Maria a Monte, al Corpo Forestale di Calci, alla Provincia di Pisa, alla Prefettura di Pisa, alla Regione Toscana – Settore Forestazione, all'ufficio stampa del Comune di Santa Maria a Monte al fine della massima diffusione e per la pubblicazione sul sito dell'ente.

SINDACO
Parrella Ilaria / Arubapec S.p.a.